CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 12 codice privacy (Allegato A.1 Regole deontologiche)

Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall´art. 10 del regolamento, nonche' dall'art. 2-octies del Codice. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale (1) e' ammesso nell´esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

(1) L'art. 686 c.p.p. e' stato abrogato e sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.

Versione in vigore dal 26 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 43

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Partizione	Allegato A.1 Regole deontologiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/allegato-a-1-regole-deontologiche-art-12-tutela-del-diritto-di-cronaca-nei-procedimenti-penali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it